

Informativa sulla procedura reclami ai sensi dell'art. 10-decies del Regolamento ISVAP n. 24/2008

Gentile Cliente,
la Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino Società Cooperativa (di seguito la "Banca") desidera informarla, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10-decies del Regolamento ISVAP n. 24/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in merito alla gestione dei reclami.

I reclami inerenti all'attività di distribuzione assicurativa potranno essere presentati:

- 1) all'Ufficio reclami della Banca ai seguenti indirizzi:

Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino Società Cooperativa
Ufficio Reclami
Piazzale della Pace, 1 - 06038 Spello (PG)
e-mail: reclami@bccspelloevelino.it
pec: bccspelloevelino@legalmail.it

- 2) all'impresa assicurativa, laddove la contestazione oggetto del reclamo sia relativa ad una condotta di quest'ultima o alla polizza assicurativa, ai recapiti dell'ufficio reclami della stessa indicati nella documentazione pre-contrattuale nonché nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto assicurativo a cui la contestazione si riferisce.

Il riscontro ai reclami inerenti all'attività di distribuzione assicurativa dovrà essere inviato entro 45 giorni dal ricevimento da parte del soggetto competente.

Qualora non si ritenga soddisfatto del riscontro o non abbia ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a uno dei seguenti soggetti:

- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Per sapere come rivolgersi all'IVASS può consultare il sito www.ivass.it La decisione dell'IVASS non pregiudica in ogni caso la possibilità per il cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria;
- Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob). Per reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la corretta redazione del KID e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, lettera w-bis), del TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), cioè iscritti nella sezione D del RUI. Per sapere come rivolgersi alla CONSOB può consultare il sito www.consob.it
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) per i Reclami relativi a Forme pensionistiche complementari (PIP e Fondi pensione aperti), scrivendo a COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma. Per sapere come rivolgersi alla COVIP può consultare il sito www.covip.it

- altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (disponibile sul sito www.giustizia.it).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D.Lgs. 28/2010 l'esperimento del procedimento di mediazione, in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.